

Apporto di beni in trust: interrogativi ancora in privi di soluzione

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM e Gaia Delucia - Avvocato, Loconte & Partners

Con la circolare n. 34/E del 2022 l'Amministrazione Finanziaria si è limitata a confermare quanto già stabilito con la precedente circolare n. 48/E del 2007, ovvero che nel caso di beni oggetto di apporto in un trust il trattamento fiscale varia in funzione del soggetto che effettua il trasferimento nonché della tipologia di bene trasferito ovvero, più in dettaglio, a seconda che il trasferimento sia eseguito da un disponente imprenditore o non imprenditore e che abbia ad oggetto beni relativi all'impresa o meno. Tuttavia, così operando, l'Amministrazione Finanziaria ha lasciato impregiudicati taluni dubbi interpretativi maturati sul punto.

Con la [circolare 34/E del 2022](#) l'Agenzia delle Entrate, nell'esprimersi in tema di costo fiscalmente riconosciuto all'**apporto di beni in trust**, ha ritenuto di confermare quanto già innanzi sostenuto nella circolare n. 48/E/2007, ovvero che, onde **evitare salti d'imposta** ai fini delle imposte sui redditi, il trattamento fiscale da riservare all'apporto di beni in trust varia in funzione della **natura disponente**, se imprenditore o non imprenditore, e della **tipologia di bene trasferito**.

Leggi anche

- [Conferme e novità sull'imposizione indiretta del trust](#)
- [Trust Dopo di noi: conferme e chiarimenti sugli sgravi fiscali](#)
- [Come opera la presunzione sulla natura reddituale delle attribuzioni di trust esteri](#)
- [Il mancato svolgimento dell'attività commerciale non esonera il trust dal versare IVIE e IVAFE](#)
- [Trust: tassazione diretta e indiretta ancora in cerca di chiarimenti](#)
- [Liquidazione dell'imposta in relazione alle attribuzioni effettuate da trust già esistenti](#)

Più in particolare, nella circolare cui fa rinvio nell'incipit di quella in commento, l'Amministrazione Finanziaria operava una *summa divisio* tra trasferimento di "**beni relativi all'impresa**" e trasferimento di "**beni diversi da quelli relativi all'impresa**", all'uopo stabilendo che:

- nel primo caso la destinazione di beni avvenisse per finalità estranee all'impresa e, pertanto, determinasse per il disponente imprenditore componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione;
- in senso opposto, nel secondo caso, in assenza di corrispettivo, il trasferimento al trust non generasse materia imponibile ai fini della tassazione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.

In maniera analoga, la circolare n. 34/E del 2022 stabilisce che nel caso in cui il disponente sia un **imprenditore**, l'apporto di beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali) configuri un trasferimento per finalità estranee all'impresa, da ciò facendo derivare la diretta conseguenza che dal trasferimento deriverebbero in capo al disponente imprenditore "componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le

disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.p.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir), nonché l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art 2, secondo comma, n. 5, del d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633". Tuttavia, non è dato sapere quale sarebbe il trattamento fiscale nel caso in cui l'apporto di beni relativi all'impresa fosse, invece, funzionale all'attività d'impresa. Difatti, non è improbabile che si verifichi siffatta circostanza sol che si prenda in esame la fattispecie del **trust di garanzia** per il debito d'impresa che in senso opposto rispetto a quanto sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria, rappresenta un chiaro esempio di apporto di beni in trust, sì operato dal disponente imprenditore ma per finalità assolutamente funzionali all'attività di impresa, in tal guisa inidonee ad essere assoggettate a tassazione al pari di componenti positivi di reddito.

Apporto in trust di beni relativi all'impresa

Sulla scorta di tale assunto e, quindi, prendendo le mosse dalla correlazione in virtù della quale l'apporto di beni relativi all'impresa configura un trasferimento per finalità estranee all'impresa, l'Amministrazione Finanziaria sostiene che tale fattispecie consente al disponente imprenditore di conseguire nuovi componenti positivi di reddito che, in quanto tali, soggiacciono alle disposizioni del TUIR. Di guisa che il **trasferimento di beni merce** comporta il conseguimento di un ricavo di esercizio sussumibile nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 85, comma 2, TUIR, in quanto tale quantificabile sulla scorta del **valore normale** ai sensi dell'art. 9 della medesima disposizione di legge; e che, di contro, il **trasferimento di beni inidonei a generare ricavi** genera plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 TUIR, da calcolare sempre sulla scorta del valore normale di cui all'art. 9 TUIR.

Apporto in trust di beni diversi da quelli relativi all'impresa

Nel prosieguo della circolare, ovvero quando tratta dell'apporto in trust di beni diversi da quelli relativi all'impresa, l'Agenzia delle Entrate omette di motivare l'assunto in base al quale sostiene che in assenza di corrispettivo non si generi materia imponibile ai fini dell'imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore, né in capo al trust.

Sul punto, è d'uopo domandarsi se il ragionamento permanga coerente e, quindi, se si generi materia imponibile, anche laddove si prenda in considerazione il caso in cui siano fatti conferimenti a una società. Per giunta, nel prosieguo della disamina, l'Agenzia formula un'**eccezione alla regola**, relativamente al caso in cui il trust non si qualifichi come commerciale, sì dando la stura a un nuovo impregiudicato e lecito **interrogativo**: l'apporto in trust di beni diversi da quelli relativi all'impresa genera, invece, materia imponibile solo ove il trust destinatario sia commerciale?

Lasciando impregiudicato anche questo secondo interrogativo, l'Amministrazione prosegue sostenendo che nel caso di apporto di attività finanziarie, il trasferimento del bene in un rapporto diverso da quello di provenienza può costituire una ipotesi fiscalmente realizzativa per espressa previsione normativa, stante ad esempio, per il caso di titoli detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato o gestito, nelle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, che assimilano tali trasferimenti alle cessioni a titolo oneroso.

Come si vede, quindi, in tema di tassazione di operazioni di apporto di beni in trust, resta invariato quanto già innanzi stabilito dalla Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 48/E del 2007, richiamata in premessa e, del pari, restano privi di soluzione gli interrogativi sinora avanzati.